

Grandiosa Sentenza del Tribunale Federale

(Sentenza del 17 marzo 2023 - pubblicata il 21 marzo 2023)

Da un punto di vista tecnico-formale la Sentenza è ineccepibile.

Ma nonostante ciò ci sono dei punti molto interessanti che meritano attenzione.

Vengono toccati diversi argomenti uno più bello dell'altro.

Procediamo con ordine.

Viene incolpato (si presume dalla Procura federale) un Arbitro, anzi un "Signor Arbitro", detto senza la minima ironia.

Il primo punto preliminare che la Sentenza affronta è quello di ribadire la "assoluta autonomia" di cui gode il Settore arbitrale.

E' un bene che la sentenza ce lo ricordi, perché in molti si è ingenerata, negli ultimi anni, una diversa concezione.

Il fatto in sé e per sé potrebbe sembrare banale, ma non lo è. Per diversi motivi.

Il primo è quello in discussione, e cioè la traduzione in italiano della Carta Convenzioni utilizzata da due giocatrici straniere.

Il secondo è quello della giocatrice che ha avanzato al tavolo un reclamo e cioè la Consigliera federale Luigina GENTILI.

Il terzo è quello della "lesa maestà". L'Arbitro mette in dubbio che la tesserata Gentili "non conosca l'inglese" (e ciò lascia intendere che reputa la richiesta speciosa e/o pretestuosa).

L'ultimo, infine, è una specie di critica sulla Norma federale (la lingua ufficiale dei Campionati è l'italiano e quindi le Carte Convenzioni devono essere tradotte in italiano).

Che fra i compiti dell'Arbitro ci sia anche quello di tradurre la Carta convenzioni in italiano è una specie di "Norma fantasma" (che in effetti non si trova formalizzata in alcun Regolamento).

Il punto della "autonomia della classe Arbitrale" è considerato preliminare ed assorbente di tutti gli altri, per cui il Collegio decide - con piena condivisibile convinzione - che l'Arbitro per un fatto attinente la sua attività di Arbitro non possa essere giudicato disciplinarmente dal Tribunale federale.

Per puro tuziorismo il Collegio fornisce un ulteriore validissimo motivo per cui il Ricorso debba considerarsi improcedibile: è il principio generale del diritto del "*Ne bis in idem*".

Infatti, l'Arbitro è già stato sottoposto ritualmente al procedimento disciplinare presso la specifica Commissione.

Da notare che se non ne facesse esplicita menzione il Tribunale federale di questa cosa nessuno ne sarebbe a conoscenza (ad accezione degli interessati) in quanto, per una discutibilissima applicazione delle Norme, i procedimenti disciplinari concernenti Arbitri, Insegnanti ed Organizzatori sono "secretati". Delle Decisioni delle Commissioni di Disciplina, sia di primo sia di secondo grado, non viene data alcuna pubblicità.

Adesso passiamo alle considerazioni di natura psicologica.

L'Arbitro in questione è Manolo Eminent. E' uno dei migliori ancora in circolazione.

Dopo le altre figure di spicco (ben note) adesso viene "colpito" (non si sa se "in pieno" o "di striscio") un altro Arbitro di vertice.

Se si continua così, fra poco per Arbitrare i Campionati italiani la Federbridge dovrà richiedere "aiuto" ad altre Federazioni!

Poi c'è un discorso apparentemente tecnico, ma di limpida valenza "politica".

L'Estensore della Sentenza ha dato prova di una enorme capacità dialettica.

E' evidente che il Ricorso, inammissibile, non andava neppure sottoposto al Tribunale Federale.

Ma, con rara perizia, l'Estensore della Sentenza (in evidente piena armonia con gli altri componenti del Collegio) evita accuratamente di nominare la Procura federale.

Certamente la Procura federale ne esce con le ossa rotte, bastonata su tutti i punti: ignoranza dei Regolamenti federali, erronea valutazione del principio del "*ne bis in idem*".

Ma mettiamoci nei loro panni. Questo è già il secondo procuratore federale della legislatura. Il primo si è dimesso "per motivi strettamente personali".

Anche quello nuovo è concittadino del presidente federale. Trattarlo "male" potrebbe indurlo alle "dimissioni", con gravi problemi per il "prestigio" del presidente federale stesso.

Meglio quindi fare finta di nulla.

Da notare, infine, che "casualmente", nelle ultime Circolari/Bandi, il Settore Gare ha ricordato agli interessati che le Carte Convenzioni da depositare prima dell'inizio delle Gare debbano essere scritte in italiano.

Da ciò si potrebbe dedurre che la questione posta dall'Arbitro "Incriminato" non fosse infondata.

Insomma, in conclusione, mentre la barca del Bridge italiano affonda, gli Organi di Giustizia devono perdere tempo per dirimere questioni di fatto inesistenti.

Non appare impropria una "dichiarazione di morte presunta".

A tumulazione (virtuale) avvenuta non possiamo che darne il triste annuncio.

I dirigenti delle Associazioni (notoriamente "incapaci" e "non interessati ad aggiornarsi", ma sensibili) partecipano al lutto.

I Tesserati tutti si associano al lutto e comunque ringraziano.

Non si escludono possibili esternazioni del novello Principe Gargiulo, stratigoto di Messina.

Mercoledì, 22 marzo 2023, anno VI dell'Era F (rolazzo)
